



COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA**

ALLEGATO ALL'ATTO CONSILIARE N. 21 DEL 16 AGOSTO 2016

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

CAPO I - CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ARTICOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo del soprassuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

ARTICOLO 2: OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

ARTICOLO 3: RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'amministrazione comunale, la domanda deve contenere:

- a) Le generalità e domicilio del richiedente;
- b) il motivo ed oggetto dell'occupazione;
- c) la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

ARTICOLO 4: PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art.7 della L. 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.

Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

ARTICOLO 5: CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni;
- d) a termine, per la durata massima di anni 1 (uno).

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

ARTICOLO 6: PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

ARTICOLO 7: DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

ARTICOLO 8: DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.

ARTICOLO 9: REVOCA DELLA CONCESSIONE

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

ARTICOLO 10: RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 30 giorni prima della scadenza.

ARTICOLO 11: OCCUPAZIONI ABUSIVE - RIMOZIONE DEI MATERIALI

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'Autorità Comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine, si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

ARTICOLO 11 bis : ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, in particolare le seguenti occupazioni occasionali:

- a) occupazioni di suolo pubblico occorrente per l'esecuzione di opere pubbliche e di pubblica utilità appaltate dal Comune di Aritzo;
- b) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, culturali, turistiche, promozionali, sportive, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero svolte da soggetti non in esercizio di attività economica. L'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività economiche;
- c) occupazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche itinerante con soste fino a trenta minuti;
- d) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni comunali;
- e) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di manutenzione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperti di durata non superiore alle sei ore;
- f) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore.

CAPO II - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ARTICOLO 12: DISPOSIZIONI GENERALI

Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del capo II del decreto legislativo 15/11/1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di passaggio.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e della Provincia o al demanio statale.

ARTICOLO 13: GRADUAZIONE DELLA TASSA

Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, sentite la Commissione edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente articolo 12 sono classificate come segue:

strade, spazi ed aree pubbliche di 1° categoria:

Corso Umberto, Viale Kennedy, Via A. Arangino, Via B. Sulis;

strade, spazi ed aree pubbliche 2° categoria:

Via A. Maxia, Via C. Loddo, Via G. Marconi, Via Moros, Loc. Gidilau;

strade, spazi ed aree pubbliche 3° categoria:

Via Is Alinos, Via Nuova, Via Giovanni XXIII°, Via Lamarmora, Via Crispi;

strade, spazi ed aree pubbliche 4° categoria:

Via del Poeta, Via Stretta, Via Gennargentu, Via Monti, Via Garibaldi, Via Margherita.

ARTICOLO 14: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del Decreto Legislativo n. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

ARTICOLO 15: MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA - CRITERI

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione Comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Ove tende e simili poste a copertura di banchi di vendita nei mercati, o comunque di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo viene determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime. I vasi delle piante le balaustre e ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ARTICOLO 16: OCCUPAZIONI PERMANENTI DISCIPLINA E TARIFFE

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie

- occupata e si applica sulla base della tariffa massima corrispondente alla classe V di cui all'art. 44 D.Lgs. n. 507/93 1° pari a Lit 51.000;
2. Per le occupazioni sovrastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta fino ad un terzo;
 3. Per le occupazioni con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico la tariffa è ridotta al 30 per cento;
 4. Per i passi carrabili la tariffa di cui al comma 1 è ridotta al 50 per cento, sono considerati passi carrabili i manufatti comportanti una modifica al piano stradale. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o manufatto.
 5. La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione.
 6. La tariffa è ridotta al 10 per cento costruiti direttamente dal Comune non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti la tariffa è ridotta al 30 per cento.
 7. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e relativi serbatoi sotterranei con conseguente occupazione del suolo o sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale pari a :
 - L. 90.000 centro abitato;
 - L. 75.000 zona limitrofa;
 - L. 45.000 zona periferica;
 - L. 15.000 frazioni.

Detta tassa va applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. La tassa di cui al presente articolo è dovuta solo l'occupazione del suolo o sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'area compressa e i relativi serbatoi sotterranei nonché per l'occupazione del chiosco che insiste su una superficie non superiore a 4 mq tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupate con impianti ed apparecchiature varie sono soggetti alla tassa di occupazione permanente.

ARTICOLO 17: OCCUPAZIONE TEMPORANEA DISCIPLINA E TARIFFE

1. Per le occupazioni temporanee la tassa di cui all'art. 45 del D. Lg.vo 507/93, comma 2 classe V è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie previste dall'art. 13 del presente regolamento, a tal fine si stabiliscono i tempi di occupazione giornaliera e le relative misure di riferimento:
 - a. occupazione fino a 6 ore: tariffa massima ridotta del 5 % nelle aree di I° categoria; ridotta del 7 % nelle aree di II° categoria; del 9% nelle aree di III° categoria;
 - b. occupazione da 7 a 10 ore: riduzione della tariffa massima del 3 % nelle aree di I° categoria, 5% nelle aree di II° categoria, 7% nelle aree di III° categoria;
 - c. occupazione da 11 fino a 24 ore: tariffa massima giornaliera intera con la riduzione dell'8% e del 10% rispettivamente per le aree di II° e III° categoria;
 Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa massima è ridotta del 20%.
2. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti la tariffa massima è aumentata del 50%;
3. Per le occupazioni realizzate dai venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, la tariffa di cui al I° sono ridotte del 50%.
4. Le tariffe del già citato I° comma, per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, sono ridotte dell'80%;
5. Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo con condutture e cavi destinati alle reti di erogazione di pubblici servizi si applica la tariffa massima prevista dal 2° comma art. 47 D. Lg.vo 507/93 ridotta del 50%.
6. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese il Comune dispone la riscossione mediante convezione a tariffa ridotta del 50%;

7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive la tariffa ordinaria è ridotta del del 80%.

ARTICOLO 18: DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione del Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento in conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto, se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa, e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento.

ARTICOLO 19: ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del decreto legislativo n. 507/1993 e successive modificazioni.

ARTICOLO 20: SANZIONI

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art.106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 (e successive modificazioni) della legge 24.11.1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.4.1992 n. 285 (e successive modificazioni).

ARTICOLO 21: NORME FINALI

Viene abrogato il regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione consiliari n. 54 del 24/09/1992 e successive modifiche, nonché le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.

ARTICOLO 22: ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore, secondo quanto previsto dalle disposizioni statutarie, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione dello stesso nell'albo pretorio del Comune